



## COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 11 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica in Videoconferenza

**OGGETTO:** Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e relativi allegati.

L'anno **duemilaventuno** addì **primo** del mese di **aprile** alle ore 20.34 è riunito il Consiglio comunale, in videoconferenza attraverso la piattaforma "Lifesize" in dotazione al Comune, come misura di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID – 19, prevista dall'art. 73, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e disciplinata ora con Decreto della ViceSindaca prot.10631 del 05 novembre 2020. Nel corso della seduta il Pubblico può assistere collegandosi con Link di accesso secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

#### Partecipano i signori

BAZZOLI FRANCO, Sindaco, collegato dalla Sede Comunale, in Sella Giudicarie, Piazza Cesare Battisti n. 1, nella sede comunale

AMISTADI ANDREA collegato dalla Sede comunale assieme al Sindaco

BAZZOLI ILARIO collegato dall'esterno della sede comunale

BAZZOLI IVAN collegato dall'esterno della sede comunale

BIANCHI LUIGI BRUNO collegato dalla Sede comunale assieme al Sindaco

BONAZZA VALERIO collegato dall'esterno della sede comunale

BONAZZA SANDRO collegato dall'esterno della sede comunale

BONENTI GIUSEPPE collegato dall'esterno della sede comunale

GIOVANNINI ADRIANO collegato dall'esterno della sede comunale

MAZZOCCHI AMEDEO collegato dall'esterno della sede comunale

MOLINARI SUSAN collegato dall'esterno della sede comunale

MUSSI LUCA collegato dall'esterno della sede comunale

SALVADORI FRANK collegato dall'esterno della sede comunale

VALENTI MASSIMO collegato dall'esterno della sede comunale

Non partecipa il Consigliere ANDREOLI DAVIDE, giustificato, che segnala telefonicamente ad un Consigliere difficoltà di collegamento.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro collegato dalla Sede comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.34 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 02 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 2958 del 26/03/2021.

OGGETTO: Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e relativi allegati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo 2011/118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Preso atto che il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, ha fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale, alla data del 31 gennaio 2021. Ha inoltre stabilito l'applicazione, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento, autorizzando fino a detta data l'esercizio provvisorio.

Appurato poi che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 31 marzo 2021.

Visto infine il "Decreto sostegni" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2021 con il quale è stato rinviato al 30 aprile il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18.06.2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019.

Atteso che ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 gli enti locali adottano il Documento unico di programmazione (DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio;

Considerato che è stato conseguentemente modificato il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare la Parte II che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile ivi compresa la materia della programmazione;

Visto in particolare l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/1993), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
- il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
- il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Precisato in particolare che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 - punto 8.4 - dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, così come modificato dal DM 20 maggio 2015, prevede l'adozione di un DUP semplificato, ove non compare la suddivisione in sezione strategica e operativa, ma che tuttavia tiene conto della situazione socio-economica del proprio territorio e degli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica;

Fatto rilevare altresì che, secondo le indicazioni del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato del D.Lgs. 118/2011 il DUP 2021-2023 è impostato coerentemente con le Linee programmatiche di mandato 2020-2025;

Dato atto che il termine di presentazione da parte della Giunta al Consiglio comunale del Documento Unico di programmazione 2021-2023 di cui al comma 1 dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 è stato prorogato dall'art. 107, comma 6 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (DL cura Italia) dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020.

Considerato inoltre che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm, al paragrafo 8 stabilisce che: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce."

Dato atto che nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 la Giunta comunale è tenuta a presentare al Consiglio comunale il Documento Unico di

Programmazione, così come previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs.118/2011;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 10.03.2021 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmativi vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che il D.U.P. 2021-2023 contiene anche il programma triennale del fabbisogno di personale nella quale sono individuati i fabbisogni di personale e il programma triennale delle opere pubbliche;

Precisato che ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 19.07.1990 n. 23 non vi è l'obbligo (ma solo la facoltà) di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e quindi il Documento Unico di Programmazione non lo comprende; tuttavia i beni e servizi di rilevante importo sono inseriti per la parte straordinaria nel quadro dimostrativo di finanziamento delle spese di investimento inserito alla Nota integrativa del bilancio di previsione 2021-2023 e quelle inerenti la spesa ordinaria risulteranno dal Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato che la consegna del Documento unico di programmazione 2021-2023 è stata effettuata con nota prot. n. 2378 del 12.03.2021 contestualmente al deposito del bilancio di previsione 2021-2023;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formeranno oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione e vanno a costituire allegato al bilancio le relative deliberazioni.

Considerato che la Giunta comunale ha adottato la delibera n. 10 dd. 10.03.2021 ad oggetto: "Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto anno 2021 nel Comune di Sella Giudicarie. Conferma delle tariffe per il servizio fognatura";

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce allegato al Bilancio di previsione;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni

provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”;

Rilevato che la legge di bilancio n. 145 dd. 30 dicembre 2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e quindi già in fase previsionale gli enti devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000);

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 04.06.2018 con la quale è stata rinviata al 2019 l’adozione della contabilità economico – patrimoniale con approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020;

Richiamata poi la delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 30.07.2019 di rinvio della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. con la quale ci si è avvalsi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020;

Considerato che con la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato abrogato l’obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Rilevato quindi che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal comma 3 dell’articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Considerato poi che con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 18 giugno 2020 si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Rilevato infine che il Regolamento comunale recante linee di indirizzo per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, prevede, al punto 2.3 che la spesa massima complessiva per l’affidamento degli incarichi è fissata nei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e provvedimenti in materia), ma anche che nel caso in cui la spesa massima per l’affidamento di incarichi sia disposta con Legge provinciale, o provvedimenti attuativi opera direttamente tale limite, salvo che non si ritenga di fissare limiti inferiori, e ritenuto che la continua introduzione di limiti normativi sempre più stringenti basti a delimitare correttamente il ricorso agli incarichi cosicché si intende rinunciare ad introdurre limiti ulteriori che potrebbero nuocere all’operatività degli uffici, pur fissando un criterio generale come indicato nel dispositivo della presente;

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 11 dd. 10.03.2021 , ha approvato, il Documento unico di Programmazione 2021-2023, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati unitamente alla nota integrativa;
- il Revisore del conto ha espresso parere favorevole sulla proposta del Documento unico di Programmazione e sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 17.03.2021 prot. 2622 dd. 18.03.2021, così come previsto dall’art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dal vigente Regolamento di contabilità;
- la consegna del Documento unico di programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con relativi allegati ai consiglieri comunali è stata effettuata con nota prot. n. 2378 del 12.03.2021;

Evidenziato che nei giorni scorsi, ma dopo che il Documento unico di programmazione è stato formato, comprendendovi il Programma delle assunzioni che avrebbero oggi dovuto

essere posto ai voti unitamente alla introduzione di una nuova dotazione organica, vi sono state le dimissioni di un dipendente (che, peraltro mantiene il diritto ad essere riassunto qualora optasse per tale soluzione entro la fine del periodo di prova presso un Ente ove prenderà servizio, che hanno modificato il quadro delle motivazioni delle nuove previsioni del Programma) e per questo il Piano non rappresenta correttamente la realtà e va in parte riformulato, ma tuttavia esso può comunque essere attuato laddove prevede di proseguire in alcune procedure di assunzione già in corso, mentre in attesa della riformulazione ne va sospesa l'attuazione delle previsioni di soppressione di un posto di Categoria C livello base e di revoca della relativa procedura di assunzione;

Evidenziato che non vi sono stati tempi utili per poter modificare il DUP, per la presente seduta del Consiglio, a causa degli adempimenti correlati inerenti la riformulazione della dotazione organica ;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del D.U.P., ma non integralmente, sospendendone l'esecuzione per gli aspetti sopra determinati, e di procedere invece normalmente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021–2023, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" e s.m.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- la circolare della Ragioneria dello Stato 3 ottobre 2018 n. 25;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 49 comma 3 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;

DATO ATTO dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della Segretario comunale per la parte relativa al Documento Unico di Programmazione;
- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della delegata responsabile del servizio finanziario per la parte finanziaria dei documenti;
- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, allo scopo di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021-2023 fondamentale per la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa propria del Comune; Sentito il Consigliere Delegato Luigi Bruno Bianchi che ha illustrato diffusamente e chiaramente le proposte di Documento Unico di Programmazione e di Bilancio, le previsioni, anche quelle che sono destinate a proiettarsi in un lungo futuro;

Sentito l'intervento del Consigliere Giuseppe Bonenti che osserva che a pag. 45 del Documento, è riportato un fondo cassa di tremilioni e noventomila, elemento che ci sarà occasione di analizzare, ma è cosa che dice tanto, e poi precisa che il Gruppo di minoranza al quale appartiene attende la fine della discussione per decidere come votare; Sentite alcune considerazioni del Consigliere Luigi Bruni Bianchi sulla buona situazione finanziaria del Comune;

Sentito il Sindaco che evidenzia comunque l'aderenza del bilancio con le linee del programma elettorale, auspicando che comunque si possano avere un confronto costruttivo ed una leale collaborazione tra maggioranza e minoranza;

Con votazione che avviene con voti palesemente espressi per alzata di mano, con nove voti favorevoli (dei Consiglieri di maggioranza) e cinque voti contrari (dei Consiglieri di minoranza) e nessun astenuto;

## DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 (DOCUMENTO 1), predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio, da attuare pur nei limiti di quanto sotto precisato al punto 4;
2. Di dare atto che il DUP 2021-2023 contiene il programma triennale del fabbisogno di personale nel quale sono individuati i fabbisogni di personale, che peraltro potrà essere oggetto di specifico aggiornamento in corso di esercizio e il programma triennale delle opere pubbliche;
3. Di precisare che ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 19.07.1990 n. 23 non vi è l'obbligo (ma solo la facoltà) di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e quindi il Documento Unico di Programmazione non lo comprende; tuttavia i beni e servizi di rilevante importo sono inseriti per la parte straordinaria nel quadro dimostrativo di finanziamento delle spese di investimento inserito alla Nota integrativa del bilancio di previsione 2021-2023 e quelle inerenti la spesa ordinaria risulteranno dal Piano Esecutivo di Gestione;
4. Di dare atto, per quanto esposto in premessa che per fatti sopravvenuti alla sua formazione il Programma delle assunzioni contenuto nel Documento unico di programmazione non rappresenta correttamente la realtà e va in parte riformulato, ma tuttavia esso può comunque essere attuato laddove prevede di proseguire in alcune procedure di assunzione in corso, mentre in attesa della riformulazione ne va sospesa l'attuazione delle previsioni di soppressione di un posto di Categoria C livello base e di revoca della relativa procedura di assunzione;
5. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 unitamente a tutti gli allegati (DOCUMENTI A - B), che comprendono tutti i documenti previsti dalla normativa, che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

<b>PARTЕ ENTRATA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	1.454.284,77	1.193.818,86	1.143.368,86
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	2.872.770,00	2.815.170,00	2.815.170,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	6.485.056,82	1.705.000,00	850.000,00
TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	8.403,32	0,00	0,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>14.470.014,91</b>	<b>9.363.488,86</b>	<b>8.458.038,86</b>
<b>PARTЕ SPESA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
TITOLO 1 – Spese correnti	5.211.927,91	4.843.862,00	4.793.412,00
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	6.418.460,14	1.680.000,00	825.000,00
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	195.626,86	195.626,86	195.626,86
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>14.470.014,91</b>	<b>9.363.488,86</b>	<b>8.458.038,86</b>

6. Di allegare alla presente il DOCUMENTO C che contiene le delibere assunte prima dell'approvazione del bilancio, per l'esercizio 2021, relative alle tariffe, alle aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali;
7. Di dare atto che l'Organo di revisione ha espresso in data 17.03.2021 prot. 2622 dd. 18.03.2021 sul DUP 2021-2023 e sul bilancio di previsione e relativi allegati parere favorevole (DOCUMENTO D);

8. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 18.06.2020 ci si è avvalsi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
  9. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come prevista dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
  10. Di stabilire che gli incarichi disciplinati dal regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, possono essere conferiti attingendo agli stanziamenti per prestazioni di parte corrente, o agli stanziamenti utilizzabili in relazione alle finalità di parte straordinaria, col solo limite di spese determinato dalla disponibilità effettiva e dall'ammontare degli stanziamenti, ma nel rispetto dei limiti fissati con la normativa provinciale applicabile in materia di contratti pubblici e in materia di finanza locale;
  11. con voti appositamente palesemente espressi per alzata di mano, nove voti favorevoli (dei Consiglieri di maggioranza) e cinque voti contrari (dei Consiglieri di minoranza) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ;
  12. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti: il Documento 1, i Documenti A, B, C e D;

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile.

Sottoscritto Digitalmente, La Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.